Cassazione civile sez. lav. - 21/10/1997, n. 10354. Pres. Rocchi. Est. Foglia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22 luglio 1992 Giacomo X. adiva il Pretore di Castelvetrano esponendo: di aver lavorato presso la Cassa Cambiaria notarile di Castelvetrano, alle dipendenze dei notai Vincenzo A., Vincenzo L. e Giacomo G., in qualità di impiegato d'ordine, svolgendo le mansioni di rappresentatore di titoli; di essere stato licenziato in tronco con lettera del 27 maggio 1992, senza che gli venissero indicati i motivi da lui richiesti nei termini di cui l'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento, con le ulteriori pronunce di legge nei confronti dei predetti notai.

Questi ultimi, costituitisi in giudizio, eccepivano preliminarmente il difetto di loro legittimazione passiva, e, nel merito, chiedevano che venisse affermata la legittimità del provvedimento impugnato.

Con sentenza depositata il 3 dicembre 1992, il Pretore adito accoglieva la domanda del ricorrente. Tale decisione veniva riformata co sentenza depositata il 17 maggio 1994 dal Tribunale di Marsala, cui si erano appellati i convenuti.

Avverso detta decisione il X. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di gravame. Resistono i notai convenuti, con controricorso, formulando anche ricorso incidentale articolato di due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 604-66, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che l'enunciazione dei motivi del licenziamento non fosse necessaria perché il ricorrente ne era già a conoscenza. In tal modo, sarebbe stata elusa la funzione della motivazione contestuale che è quella di consentire al lavoratore di decidere se impugnare o meno il licenziamento e, in caso positivo, di approntare le proprie difese con riferimento alle ragioni addotte dal datore di lavoro. Nel caso di specie, inoltre, alla violazione di gravi obblighi di condotta, accertata sin dal 17 febbraio 1992, aveva fatto seguito, a distanza di oltre tre mesi, la lettera di licenziamento, senza che questo lasso di tempo fosse stato richiesto dalla necessità di svolgere indagini. A giudizio del ricorrente tutto ciò consentirebbe di controfigurare il licenziamento impugnato quale frutto di una "successiva ed indipendente volizione che, per l'appunto necessitava di esplicitazione".

Replicando i resistenti osservando anzitutto che il Tribunale di Marsala aveva applicato l'art. 2 della legge n. 604-66 in conformità con quanto affermato anche questa Corte, secondo cui l'obbligo prescritto dalla disposizione legislativa invocata "è legittimamente adempiuto se comunque il datore di lavoro abbia precedentemente contestato con precisione gli addebiti al lavoratore e tali immutate circostanze di fatto sono state poste a fondamento del licenziamento" (sent. 14 febbraio 1990, n. 1073).

Col primo motivo del ricorso incidentale denunciano poi i resistenti l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: il Giudice di II grado, infatti, non avrebbero preso in considerazione affatto i motivi di appello formulati nei confronti alla sentenza di I grado nella parte in cui, dopo aver respinto con ordinanza - sentenza del 25 novembre 1992 l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei contenuti, con la sentenza del 3 dicembre 1992, rilevava una inesistente - e mai denunziata nel giudizio - nullità della associazione notarile per contrarietà a norme imperative per cui ogni associato conserverebbe la propria piena responsabilità e soggettività giuridica.
Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) avendo ritenuto il Giudice di appello che l'Associazione Cassa Cambiali Notai Associati non avrebbe configurabile nè come ente collettivo fornito di persona giuridica nè come azienda professionale dotata di autonomia strutturale e funzionale. Al contrario - rilevano i residenti - la Cassa, come tutte le analoghe associazioni notarili costituite a norma dell'art 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 1 della legge 23 novembre del 1939, n. 1815 è una associazione sui generis, dotata di soggettività giuridica in tutti i rapporti con terzi, con esclusione del rapporto professionale professionista cliente, che continua ad avere carattere personale. Il X., del resto, figurava assunto dalla Cassa (v. certificazione dell'Ufficio di collocamento di Castelvetrano, datata 11 agosto 1989) alle cui dipendenze doveva dunque essere considerato. Secondo i residenti, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto convenire in giudizio la Cassa, nella persona di coloro che agivano per conto

dell'associazione e che, come tali rispondevano solidamente ed illimitatamente dalle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 c.c.

Dovendosi, per priorità di ordine logico, esaminare anzitutto i motivi del ricorso incidentale proposto dai notai Giacomo G., Vincenzo A. e Vincenzo L., va affermato che essi non meritano l'accoglimento per le ragioni che seguono.

In questa sede non può assumere alcuna rilevanza, ai fini della denuncia di vizio di motivazione, l'allegazione di un'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado destinata comunque a convertirsi - in applicazione della regola dettata dall'art 161 c.p.c. - in motivo di impugnazione. Il Tribunale di Marsala, investito del riesame della questione di legittimazione passiva dei convenuti, ha statuito sul punto indipendentemente da ogni valutazione di profili attinenti alla valida costituzione di una associazione notarile.

Questa statuizione, invero, viene direttamente censurata, deducendosi la violazione dell'art. 38 c.c., nel secondo motivo di ricorso incidentale: si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Cassa cambiali notai associati, come tutte le analoghe associazioni notarili costituite a norma dell'art. 82 della legge n. 89 del 1913 e dell'art 1 della legge n. 1815 del 1939, è una associazione sui generis dotata di soggettività giuridica in tutti i rapporti con terzi, con esclusione del rapporto professionale professionista cliente, che continua ad avere carattere strettamente personale: ne consegue che il X. avrebbe dovuto rivolgere le sue domande alla Cassa (alle cui dipendenze aveva prestato servizio) nella persona di coloro che agivano per conto della associazione.

Il motivo è infondato.

L'assunto dei ricorrenti incidentali contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte - che va qui ribadito - secondo cui l'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art 82 l. n. 89-1913 (che la limitata alla sola comunione e suddivisione dei professionali) e dell'art. 1, l. n. 1815-1939 (che con riferimento all'attività professionali esercitabili soltanto con possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi forma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile nè come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di una personalità giuridica, nè come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti, ma - delineandosi soltanto come patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese tra cui i compensi del personale - non assume la titolarità del relativo obbligo, che continua a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo (conf. Cass., 9 settembre 1982, n. 4868; Cass., 11 dicembre 1985, n. 6271) La richiamata norma dell'art 82 1. n. 89-1913 va, infatti riferita ad una associazione di rilievo meramente interno (Cass., 12 marzo 1987, n. 2555), attinente ad una modalità di distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sulla attività notarile, che resta personalissima.

Passando all'unico motivo del ricorso principale col quale Giacomo X. denunciando la violazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, censura i rilievi della sentenza impugnata secondo cui l'esercizio del potere di recesso dei titolari del rapporto di lavoro non richiedeva la formale esplicitazione dei motivi del licenziamento, posto che al dipendente era già stata contestata, prima del provvedimento, la violazione di obblighi contrattuali, e che il medesimo doveva ritenersi consapevole di detti motivi, deve riconoscersi la fondatezza della tesi del ricorrente.

Come ricorda la stessa sentenza impugnata, il X., licenziato in tronco con lettera del 27 maggio 1992, fece pervenire - con successiva lettera del 2 giugno 1992 - tempestiva richiesta di comunicazione dei motivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604-1966. Tale richiesta imponeva ai datori di lavoro di specificare le ragioni del recesso, derivando dall'inadempimento dell'obbligo la sanzione dell'inefficacia del licenziamento prevista dalla medesima norma.

Come stato di recente affermato da questa Corte, in relazione ad una fattispecie del tutto identica, riguardante i medesimi residenti, ai fini dell'attuazione della garanzia posta della legge, la precedente contestazione degli addebiti non può avere alcuna rilevanza diretta, in mancanza della necessaria esplicitazione - a seguito della richiesta del lavoratore - dei motivi del recesso (che ben potevano essere indicati anche mediamente un richiamo alla suddetta contestazione); ugualmente prevedi qualsiasi rilievo giuridico sono le considerazioni relative alla consapevolezza soggettiva del dipendente in ordine alle ragioni del provvedimento (Cass. 5. 3. 1997, n. 1935).

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa ad altro giudice (designato nel Tribunale di Trapani) che procederà a nuovo esame attenendosi al principio sopra indicato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 1997